
TITOLO IV

FAQ – Frequently Asked Questions

CULTURA CREA

Decreto Mibact 11 maggio 2016

D.O. MIBACT n.55 del 20 luglio 2016

Roma, 28/10/2016

Indice macro-categorie FAQ

- A. **Chi** (soggetti proponenti)
- B. **Cosa** (programmi ammissibili)
- C. **Quanto** (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)
- D. **Come e Quando** (presentazione domanda)
- E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni**
- F. **Dove** (applicabilità territoriale del decreto)
- G. Varie**

FAQ

A. Chi (soggetti proponenti)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Possono accedere alle agevolazioni, i seguenti soggetti ed organizzazioni facenti parte del terzo settore:

- ONLUS di diritto quali organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91; ai consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali; alle organizzazioni (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 49/87 e ss.mm.ii.
- Soggetti che hanno acquistato la qualifica di ONLUS in seguito all'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.
- Imprese sociali ex legge (D.Lgs. 155/2006) limitatamente agli enti, di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società - di persone, di capitali incluse le cooperative e le società consortili)

D: Cosa si intende per PMI?

R: PMI significa micro piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

D: Cosa si intende per "imprese femminili" ?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne.

D: Cosa si intende per "imprese giovanili" ?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.

D: un'impresa costituita da 3 soci di cui uno è un ragazzo di 32 anni, uno è una donna di 39 anni e l'altro è un uomo di 44 anni si può considerare impresa femminile o giovanile?

R: No. Il Decreto e la Direttiva Operativa, nelle rispettive definizioni, definiscono le "Imprese femminili" quali "imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne" e le "Imprese giovanili" come "imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni".

Alla luce di tali definizioni per avere diritto alle maggiorazioni i soggetti proponenti devono essere "in modo alternativo" imprese femminili o imprese giovanili.

Da ciò ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, nel caso proposto si potrebbe parlare di: i) impresa femminile, se su 3 soci almeno 2 sono donne e detengono la maggioranza del capitale, alternativamente, ii) impresa giovanile, se su 3 soci almeno 2 sono giovani e detengono la maggioranza del capitale.

D: Cosa si intende per possesso del "rating di legalità":

R: Si intende il possesso da parte delle imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, del [rating di legalità](#).

D: E' possibile la presentazione di un progetto da parte di una Associazione o di una Fondazione?

R: Le associazioni e le fondazioni possono presentare domanda se, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso della qualifica di ONLUS.

Per verificare i requisiti necessari per richiedere lo status di ONLUS all'Agenzia delle Entrate, si può consultare la [sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

D: Imprese con sede legale e operativa in territori non ammissibili possono presentare domanda per realizzare un progetto di investimento in uno dei territori ammissibili?

R: Sì, possono presentare, sempre considerando gli ambiti settoriali di attività ammissibili.

B. Cosa (programmi ammissibili)

D: Per poter presentare domanda di agevolazione è necessario che la società abbia già una sede operativa nelle aree di intervento?

R: È necessario che il progetto di investimento previsto sia localizzato in uno dei Comuni rientranti nelle aree di delimitazione dell'attrattore, così come indicato nello specifico Allegato 1 sezione B del Decreto MIBACT 11 maggio 2016. (INSERIRE LINK NORMATIVA)

I settori ammissibili sono quelli relativi all'industria culturale, turistica e manifatturiera, i cui Codici ICNPO sono elencati nell'Allegato 4 del [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

D: Quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni?

R: Le attività ammissibili sono elencate nell'allegato 4 del [Decreto 11/05/2016](#):

- Attività culturali e artistiche
- Attività ricreative e di socializzazione
- Protezione dell'ambiente
- Protezione degli animali
- Attività manifatturiere
- Alberghi e ristoranti

Nota bene: Per la classificazione delle attività economiche al terzo settore è stata utilizzata la Classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit - ICNPO (*International Classification of Non Profit Organizations*), delle Nazioni Unite.

Si ricorda che la valutazione dell'ammissibilità prevede due livelli di analisi per controllare la coerenza del progetto, oggetto della domanda di finanziamento, con gli obiettivi del PON Cultura e Sviluppo. Pertanto, dopo una prima verifica sulla rispondenza dell'attività con i codici della classificazione ammissibili, si procede ad un'ulteriore valutazione in fase di istruttoria del singolo progetto.

D: Cosa deve intendersi esattamente quando nel DM MIBACT si fa riferimento a progetti che rientrino in una o più di queste 3 aree?

- **Attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio**
- **Attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio**
- **Attività di animazione e partecipazione culturale fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori**

R: La rispondenza del programma di investimento con una o più delle tre aree di intervento citate va effettuata, preliminarmente, verificando:

- La ricomprensione dell'attività prevista all'interno di uno dei codici elencati nella classificazione ICNPO;
- La localizzazione all'interno dei Comuni elencati all'Allegato 1 – sez. B del Decreto MIBACT

Successivamente, sarà necessario declinare, in dettaglio, l'attività prevista coerentemente con i Criteri per la selezione delle operazioni – Asse II del PON "Cultura e Sviluppo – FESR 2014 – 2020" – Azione 3.c.1.a – A4 Ambito applicativo di riferimento (Allegato 5 al [Decreto MIBACT](#))

D: Cosa si intende per attività di animazione e partecipazione culturale?

R: Si tratta di iniziative rivolte alla popolazione residente, alle comunità locali e ai fruitori esterni delle aree di riferimento degli attrattori, finalizzate ad accrescere i livelli della consapevolezza circa il patrimonio e l'eredità culturale, il riconoscimento dei valori ad esso connessi, delle necessità e delle opportunità legate alla sua tutela e conservazione attiva, anche attraverso azioni di scala locale che favoriscano l'integrazione tra i sistemi e forme della produzione culturale ed i circuiti dei consumi culturali.

D: Che cosa s'intende per unità produttiva?

R: La struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

D: Si può partecipare con un progetto che intende valorizzare dei beni culturali diversi dagli attrattori culturali di pertinenza al territorio in cui l'impresa ha sede?

R: L'impatto dell'iniziativa deve essere connesso agli attrattori - quali musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici - di rilevanza strategica individuati dal Decreto. Naturalmente saranno possibili anche integrazioni/sinergie con altri interventi realizzati e/o in corso di realizzazione nella stessa area di attrazione.

D: Le proiezioni economico-finanziarie riportate nel piano d'impresa devono riferirsi alla nuova attività ed a quella già esistente o solo limitarsi alla nuova?

R: Le proiezioni devono riferirsi all'intera attività aziendale comprensiva, pertanto, di quella originaria e quella da avviare.

C. Quanto (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie prevede il Decreto 11 maggio 2016 per il sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale – Titolo IV?

R: Prevede un contributo a fondo perduto in misura massima del 80% delle spese ammesse.

D: Cosa si intende per agevolazione elevabile?

R: Nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione della domanda, qualificabile come impresa e abbia le caratteristiche "impresa femminile" o "impresa giovanile" o sia in possesso del "rating di legalità" è prevista una premialità massima complessiva di 10 punti percentuali, in particolare il contributo a fondo perduto è elevabile al 90%.

D: Cosa si intende per apporto dei mezzi propri?

R: Si intende capitale proprio (aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero) e/o finanziamento bancario a medio/lungo termine.

D: Cosa si intende per procedura "a sportello"?

R: La misura non prevede una "finestra" di accesso con formazione di graduatoria secondo il protocollo assegnato. Lo sportello aprirà il 15 settembre alle ore 12.00 e le imprese o aspiranti tali potranno presentare domanda fino ad esaurimento fondi e conseguente comunicazione di chiusura dello sportello.

D: Le spese ammissibili comprendono l'IVA?

R: No, l'Iva non è ammissibile alle agevolazioni.

D: In quanto tempo si possono realizzare gli investimenti?

R: Le spese di investimento possono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. I programmi devono essere completati entro 12 mesi

dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Può essere richiesta una sola proroga per un massimo di 6 mesi.

D: Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda?

R: No, sono ammissibili solo le spese di investimento, con data (di ordine, anticipi, fattura e saldo) successiva alla presentazione della domanda di agevolazione ed intestate al soggetto proponente.

D: Sono ammissibili le spese di investimento rivolte alla realizzazione di impianti di climatizzazione/idrici/illuminazione?

R: In linea di principio la risposta è negativa perché assimilabili alle "Opere murarie", non ammissibili secondo le norme previste in materia. Tuttavia qualora si riscontri nell'impianto in oggetto, in maniera chiara ed incontrovertibile, una connessione tecnico-funzionale alla attività produttiva "tipica" prevista allora lo stesso potrebbe configurarsi quale "specifico", secondo la definizione del Principio contabile n. 16 dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e risultare, pertanto, agevolabile. A titolo meramente esemplificativo, da valutare in sede istruttoria ed attuativa caso per caso, potrebbero rientrare in detta fattispecie: l'impianto di areazione/climatizzazione in un mobilificio, l'impianto di climatizzazione/idrico per una SPA, l'impianto fotovoltaico/solare per una struttura ricettiva, l'impianto di illuminazione per la valorizzazione delle opere in un museo che si caratterizza per aperture notturne, etc.

Per completezza operativa si riportano, sotto, le declinazioni delle voci "Opere murarie" e "Impianti generali", non ammissibili secondo la normativa vigente, predisposte ancora sulla base del suddetto Principio contabile OIC:

Opere murarie:

- Terreni (ad esempio: pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);
- Fabbricati industriali (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie)
- Fabbricati civili, che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per l'attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo civile termale,

sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l'abitazione del personale)

- Costruzioni leggere (ad esempio: tettoie, baracche, costruzioni precarie esimili). _

Impianti generici

- Impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme).

Infine, si precisa che nei casi in cui gli immobili su cui insistono gli impianti agevolati sono in locazione/concessione è necessario che quest'ultima abbia durata residua non inferiore a 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento.

D: Sono ammissibili le spese di consulenza specialistica per la costituzione della società e/o per la predisposizione del Piano d'impresa e/o per la preparazione/presentazione della domanda di agevolazione?

R: Non sono ammissibili.

D: Sono ammissibili alle agevolazioni beni il cui costo unitario (netto iva) è inferiore a 500 euro?

R: No, ma - ferma restando l'inammissibilità di spese inferiori a 500,00 euro per beni singolo - è ammessa la spesa riferita in fattura a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione, come di seguito riportato in stralcio:

L'Amministrazione finanziaria ha precisato il concetto di beni singoli. Tali beni devono essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base della pratica, la dottrina ha individuato quattro diverse categorie di beni:

1. *Beni singoli* – costituiti da beni che sono suscettibili di una autonoma utilizzazione senza l'uso di altri beni;
2. *Beni plurimi eterogenei* - costituiti da beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio, nel caso di un'impresa che deve effettuare l'arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.), si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell'intero arredamento e non del singolo bene acquistato;
3. *Beni plurimi identici* - costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione

nell'impresa; anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, si ritiene che occorra fare delle considerazioni. Esempio: acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un complesso di beni costituenti un'entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione nell'impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione;

4. *Beni composti* – costituiti da una serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto. (es. monitor, tastiera, mouse). Per i beni composti, mancando il requisito dell'autonoma utilizzazione, la verifica deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: Per ogni spesa (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente "commerciale". La perizia deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo. Il tecnico, iscritto all'ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate per poter espletare l'attività richiesta.

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne pertanto il bene deve essere acquistato da terzi.

D: E' possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: la norma non consente interventi di mera sostituzione. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di verifica tecnica in occasione del SAL a saldo.

D: Sono ammissibili gli oggetti d'arte o di antiquariato strumentali all'attività di una pinacoteca acquistati da un soggetto privato?

R: Si sono ammissibili nella misura in cui, ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente in caso di vincolo, sono accompagnati da: 1) apposito *Expertise*

(*certificato di autenticità*); 2) fattura di acquisto, 3) perizia giurata da parte di terzi indipendenti.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: La normativa non lo prevede.

Tuttavia le informazioni puntuali relative ai preventivi vanno puntualmente riportate nello specifico allegato tecnico da allegare alla domanda di agevolazione.

D. Come e Quando: (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Esclusivamente online, registrandosi nell'area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Quando è possibile presentare domanda di agevolazione?

R: Le domande di agevolazione possono essere presentate dalle ore 12.00 del 15 settembre 2016.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, dell'impresa o del procuratore, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata (del Legale rappresentante o del referente indicato dalla proponente), al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: Al momento della presentazione della domanda, è necessario già aver aperto una sede operativa oppure basta una lettera d'intenti di chi darebbe il locale in utilizzo?

R: È necessario che la sede sia individuata e che venga prodotto un titolo di disponibilità (contratto di affitto, acquisto, o preliminare in caso di nuova sede operativa)

D: E' possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l'Agenzia e il soggetto

proponente devono avvenire esclusivamente via PEC. Anche nei casi in cui nella normativa si faccia menzione di "Comunicazioni scritte" tale operazione è da intendersi implicitamente "via PEC".

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni come riportato all'art. 3.3 della [Direttiva operativa Mibact n. 55 del 20/07/2016](#)?

R: nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione, di cui al punto 3.1 della Direttiva operativa, risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: Quando deve essere dimostrata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?

R: Il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare (prospetto fonti/impieghi). La dimostrazione della effettiva disponibilità dei mezzi propri e/o di un finanziamento bancario dovrà essere fornita successivamente all'eventuale ammissione alle agevolazioni.

D: Cosa significa pagare con conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva?

R: Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimenti oggetto delle agevolazioni. Questo conto corrente potrà essere, tuttavia, utilizzato anche per altre operazioni legate alla gestione aziendale (cd "utilizzo in via non esclusiva").

E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi per via elettronica. Il SAL a saldo non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota parte di spesa relativa agli investimenti.

D: Come avviene l'erogazione del SAL a saldo?

R: L'erogazione del SAL a saldo è subordinata all'esito positivo di un monitoraggio tecnico ed amministrativo.

D: Cosa è previsto nei casi in cui il SAL a saldo risulta inferiore al 20%?

R: la Direttiva operativa n. 55 prevede, al punto 6.6, che il SAL a saldo non debba essere inferiore al 20% dei costi ammissibili da contratto. In forza di tale disposizione, eventuali "tagli" a seguito, ad esempio delle verifiche tecniche oppure riduzioni per risparmi di spesa, non impatteranno negativamente sull'agevolazione essendo il 20% calcolato sul dato ammissibile scaturente dal verbale di collaudo dell'investimento redatto in occasione del SAL a saldo.

D: Qual è il meccanismo di recupero dell'anticipazione del 40% sugli altri SAL?

R: Il recupero dell'anticipazione sul primo SAL viene spalmato proporzionalmente sui SAL previsti dal piano.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: con riferimento alle sole spese per investimenti, la società beneficiaria può optare, in maniera irrevocabile, tra la modalità "fatture d'acquisto quietanzate" e "fatture d'acquisto non quietanzate". La comunicazione di tale scelta va effettuata contestualmente alla presentazione del I SAL.

In caso di "fatture quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente dedicato non in maniera esclusiva.

In caso di "fatture non quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente vincolato aperto c/o una Banca convenzionata.

D: Considerata l'obbligatorietà dell'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, l'indicazione del solo CUP può nella causale di pagamento essere sufficiente anche ai fini dell'obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei "criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione", ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione "finanziamento a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020 importo rendicontato €.....". In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione ""finanziamento a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020, importo rendicontato €.....)" direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono. Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell'indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente anche un'indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

D. Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari?

R. Per le sole spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) è possibile utilizzare l'identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero il codice alfanumerico composto dalle lettere IC seguite da otto cifre, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (Cultura Crea). Tali riferimenti della domanda devono essere inseriti sia nei titoli di spesa sia nella causale dei relativi pagamenti.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di "de minimis" non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiori a € 200.000.

Tuttavia gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa de minimis.

D: Nel caso in cui la proponente abbia già percepito aiuti ai sensi del "de minimis" per importi inferiori € 200.000, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti il fondo perduto ed il finanziamento agevolato saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di 200.000 euro, calcolati secondo il [Regolamento UE n. 1407/2013](#) del 12 dicembre 2013.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì, il beneficiario può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 40% delle agevolazioni a fondo perduto se risponde ai seguenti requisiti:

- Opzione della realizzazione di investimenti con fatture quietanzate,
- Richiesta di anticipo entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento,
- Contemporanea presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo a favore di Invitalia, al momento della richiesta di anticipo. La fideiussione dovrà essere predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it.

D: In caso di richiesta di anticipazione, previo rilascio di adeguata garanzia bancaria o assicurativa, quando è previsto lo "svincolo" di quest'ultima?

R: Lo svincolo sarà graduale e coerente con il recupero dell'anticipazione dei SAL erogati.

D: Se la domanda è presentata da una società proponente con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del *format* di domanda, nel caso di proponenti con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto. Il piano di impresa ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci.

D: E' necessario allegare i CV di tutti i soci?

R: In caso di soggetti proponenti caratterizzati da un elevato numero di soci, oltre ai CV degli amministratori e al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza e coerenza delle competenze rispetto alla specifica attività prevista nel piano di impresa (Criterio di valutazione lettera A) allegato 3 alla Direttiva Operativa n. 55 del 20/07/2016), sarà sufficiente allegare il CV dei soci aventi le mansioni più rilevanti all'interno del progetto proposto e delle altre figure professionali esterne alla compagine qualora queste siano funzionali alla riuscita dell'iniziativa.

D: Se non si dispone di un ultimo bilancio approvato come si può dimostrare la solidità patrimoniale?

R: Come riportato nell'allegato 3 della Direttiva Operativa n. 55 del 20/07/2016 verrà valutato l'ultimo bilancio o la situazione contabile aggiornata. Si precisa che per gli enti di natura privata non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio resta l'obbligo di presentare un documento volto ed evidenziare entrate ed uscite registrate nell'esercizio precedente. Si raccomanda inoltre l'opportunità di predisporre i documenti contabili conformemente alle "Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio delle organizzazioni non profit" approvate dalla ex Agenzia per il Terzo settore nel marzo 2009.

D: I soggetti del terzo settore devono sempre compilare la DSAN relativa alla dimensione di impresa?

R: Per poter definirsi "impresa", il soggetto proponente deve esercitare attività economiche, produrre o scambiare beni o servizi, operare per il mercato con l'obiettivo di remunerare il proprio lavoro. Se quindi lo statuto del soggetto proponente prevede che eserciti quanto sopra indicato, allora è a tutti gli effetti un'impresa e quindi in funzione del dimensionamento d'impresa, si potrà definire micro, piccola, media o grande impresa e dovrà compilare la DSAN relativa alla dimensione di impresa, in caso contrario non sarà tenuto a farlo.

D: I soggetti proponenti che si candidano per la misura del titolo IV devono essere sempre iscritti alla C.C.I.A.A.?

R: Si specifica che poiché la misura IV è rivolta ad una molteplicità di soggetti, che possono essere imprese o non imprese, alcuni campi (numero certificato iscrizione alla CCIAA, Partita IVA...), e alcuni allegati (es, DSAN dimensione di impresa), sono da compilarsi solo se ricorre il caso.

D: Nella DSAN eco-fin del proponente (allegato 11), si richiede di indicare i dati relativi agli ultimi 2 esercizi contabili, ma la tabella riporta solo i dati dell'ultimo anno.

R: Si tratta di un refuso. Nella DSAN dovranno essere indicati i dati relativi SOLO all'ultimo anno, per rispondere al criterio di valutazione di cui all'allegato n..2, Solidità economico finanziaria del soggetto proponente punti e.1 ed e.2.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: i casi in cui il Soggetto gestore procedere alla formalizzazione della decadenza della domanda sono i seguenti

- Se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ai sensi dell'art. 2.5 della Direttiva operativa Mibact n. 55 del 20/07/2016 ovvero non risulta trasmessa;
- Se non sono presenti tutti i documenti elencati al punto 3.1 (lettere a, b, c, d) della Direttiva operativa. Laddove esplicitamente previsto, un documento è considerato, altresì assente, se non è stato presentato con firma digitale del legale rappresentante;

La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 3.3 della Direttiva operativa, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

F. Dove: (applicabilità territoriale del decreto)

D: Quali sono i territori agevolabili?

R: I territori dei Comuni di localizzazione dell'*Attrattore*, comprese le relative aree delimitate di attrazione culturale, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, così come elencati nell'Allegato 1 sezione B del [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

D: I Comuni di localizzazione dell'attrattore rientrano sempre e comunque nella delimitazione dell'area di attrazione culturale?

R: Sì.

G. Varie

D: Cosa si intende per "Attrattori"?

R: Gli attrattori sono tutti quei beni capaci di attrarre flussi di visitatori e turisti quali musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici ubicati nelle Regioni. Il [Decreto](#), nell'Allegato 1 sezione B, indica l'elenco degli attrattori considerati strategici in cui concentrare le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.